

L'Aquila, 23 Marzo 2016

Circolare N. 16 Prot. N. 92
--------------------------------

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**  
**LORO SEDI****Oggetto: dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali - nuova modalità di comunicazione**

Si informa che l'art. 26 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 151 ha previsto che le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con "modalità telematiche", utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

L'obbligo non si applica:

- ai rapporti di lavoro domestico;
- al recesso durante il periodo di prova;
- nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente.

L'art. 26 del D.Lgs. n. 151 individua i soggetti ai quali il lavoratore può rivolgersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità. I soggetti abilitati sono i patronati, le Organizzazioni Sindacali, gli Enti Bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli artt. 2, comma 1, lett. h) e 76 del D.Lgs. del 10/09/2003 n. 276.

Il decreto ministeriale dispone l'adozione del modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale ovvero di revocare tale volontà entro sette giorni. Infatti il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale entro sette giorni dalla data di trasmissione del primo modulo, con le medesime modalità telematiche.

Il modulo si compone di cinque sezioni:

- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse;
- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato, codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.

Tale modulo è reso disponibile attraverso il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

La procedura è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato. Nel primo caso il lavoratore per rassegnare le dimissioni "efficaci" deve essere in possesso del codice personale I.N.P.S. ("PIN INPS") ovvero deve richiederlo all'Istituto; le credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello.

L'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 ed il D.M. del 15/12/2015 non hanno previsto nulla in caso di inerzia del lavoratore.

Per la suddetta ipotesi, considerando che la procedura è prevista a pena di inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale, il datore di lavoro non avrebbe altra soluzione che il licenziamento per assenza ingiustificata, ma ciò comporterebbe per il datore stesso il versamento del contributo per la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'art. 2 comma 31 della L. 92/2012 (c.d. "ticket sui licenziamenti").

Alla luce di quanto suesposto sarà cura del datore di lavoro di invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità previste dalla nuova disciplina.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

Distinti saluti.

Il Direttore

Francesco Manni



cdc